

**Regolamento
di applicazione della Legge federale
sull' imposta federale diretta
(del 18 ottobre 1994)**

**IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO**

vista la Legge federale sull' imposta federale diretta del 14 dicembre 1990 (LIFD) e l' articolo 323 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT);

d e c r e t a :

Diritto applicabile

Art. 1 Per l' organizzazione e la procedura in materia di imposta federale diretta, per quanto non disciplinato dal diritto federale o dal presente regolamento, si applica per analogia il diritto cantonale che disciplina le imposte ordinarie e le imposte alla fonte delle persone fisiche e giuridiche.

Autorità competente per il conteggio dell' imposta alla fonte

(artt. 89 e 101 LIFD)

Art. 2 L' Ufficio delle imposte alla fonte esegue annualmente il conteggio dell' imposta federale diretta trattenuta alla fonte.

Commissione federale di condono

(art. 102 cpv. 4 LIFD)

Art. 3 L' Ufficio esazione e condoni rappresenta l' autorità cantonale nella Commissione federale di condono.

Autorità cantonali dell' imposta federale diretta

(art. 104 LIFD)

Art. 4 ¹La Divisione delle contribuzioni è designata quale amministrazione cantonale dell' imposta federale diretta.

²Gli Uffici circondariali di tassazione sono designati quale autorità di tassazione per l' imposta sul reddito delle persone fisiche.

³L' Ufficio di tassazione delle persone giuridiche è designato quale autorità di tassazione per l' imposta sull' utile e sul capitale delle persone giuridiche.

⁴L' Ufficio delle imposte alla fonte è designato quale autorità di tassazione per le imposte alla fonte di determinate persone fisiche e giuridiche.

⁵L' Ufficio esazione e condoni è designato quale autorità competente per la riscossione, la garanzia e il condono dell' imposta.

⁶La Camera di diritto tributario del Tribunale di appello è designata quale commissione cantonale di ricorso.

Rimedi giuridici in materia d' imposta alla fonte

(art. 139 cpv. 2 LIFD)

Art. 5 In caso di vertenze fondate sia sul diritto federale che sul diritto cantonale, è applicabile la procedura cantonale in materia di rimedi giuridici dell' imposta alla fonte (art. 212 LT).

Spese procedurali (art. 144 cpv. 5 LIFD)

Art. 6 Le decisioni della Camera di diritto tributario sono soggette ad una tassa di giustizia secondo le disposizioni vevolevoli per l' imposta cantonale (art. 231 cpv. 5 LT).

Allestimento dell' inventario e apposizione dei sigilli (art. 159

cpv. 1 LIFD)

Art. 7 L' autorità competente per l' allestimento dell' inventario è disciplinata dall' art. 172 LT; l' autorità competente per l' apposizione dei sigilli dall' art. 170 LT.

Cancellazione dal registro di commercio

(art. 171 LIFD)

Art. 8 ¹Gli Uffici del registro di commercio informano l' Ufficio esazione e condoni su ogni richiesta di cancellazione di una persona giuridica.

²Gli Uffici del registro di commercio possono cancellare una persona giuridica dal registro solo su autorizzazione dell' Ufficio esazione e condoni.

Iscrizione nel registro fondiario (art. 172 LIFD)

Art. 9 Gli Uffici del registro fondiario procedono all' iscrizione del trasferimento di un fondo alienato da un contribuente con domicilio o sede all' estero soltanto se vi è l' attestazione dell' Ufficio esazione e condoni comprovante che le imposte relative al possesso e all' alienazione del fondo sono state pagate o sono coperte da adeguate garanzie.

Violazione degli obblighi procedurali e sottrazione d' imposta

(art. 182 cpv. 4 LIFD)

Art. 10 I procedimenti per la violazione degli obblighi procedurali (art. 174 LIFD) sono di pertinenza delle autorità di tassazione e degli altri uffici competenti per materia; i procedimenti per la sottrazione d' imposta (artt. 175-180 LIFD) sono di competenza dell' Ufficio delle procedure speciali.

Abrogazioni

Art. 11 È abrogato il Decreto esecutivo istituyente gli organi di tassazione, di istanza cantonale di ricorso e di riscossione dell' imposta federale diretta del 26 gennaio 1983.

Entrata in vigore

Art. 12 Questo Regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino e entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Pubblicato nel BU **94**, 564.